

**CONVENZIONE TRA  
LA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VAL DI CHIANA SENESE  
E  
L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST  
PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI**

**PREMESSA**

**RICHIAMATA** la **LRT 40/2005** (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e s.m.i., la quale all'art. 71bis, comma 3, punti c) e d) stabilisce:

“3. La società della salute esercita funzioni di:

[...]

- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”

**RICORDATO** quanto disposto con delibera GRT n. 243/2011, avente per oggetto “ Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”, che nell'Allegato A), Sezione A – Funzioni e risorse, punto 2 prevede:

“2. Funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza  
(LR 40/2005, art. 71 bis, comma 3, lettere c-d)

Alle Società della Salute sono assegnate le funzioni di organizzazione e gestione delle attività ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto legislativo 502/1992, insieme alle funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale.

Per i soggetti aderenti, le Società della Salute gestiscono unitariamente le funzioni relative all'art.71 bis, comma 3, lettere c-d della LR 40/2005, in forma diretta oppure tramite convenzione con l'Azienda USL”;

**CONSIDERATO** che lo Statuto della Società della Salute della Val di Chiana Senese, all'art. 4 recita:

“Art 4 - Finalità

La SdS svolge la propria attività al fine di:

- a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
- b) assicurare il governo, la gestione dei servizi territoriali, individuati nella convenzione, e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale”

**PRESO ATTO** di quanto stabilito all'art. 5 della Convenzione per la costituzione della Società della Salute della Val di Chiana Senese:

“Art. 5 – Funzioni

La società della salute esercita funzioni di:

[...]

- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate dai comuni consorziati”

**PRESO ATTO** che i Comuni della zona socio-sanitaria Val di Chiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda), con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno approvato l'affidamento alla Società della Salute della Val di Chiana Senese della gestione dei servizi socio-assistenziali elencati all'art. 2 della presente Convenzione, nonché il conferimento alla medesima Società della Salute delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento di tali servizi;

**CONSIDERATO** inoltre che la Società della Salute della Val di Chiana Senese non dispone attualmente di proprie strutture e strumenti operativi destinati alla organizzazione ed erogazione di servizi, servendosi per tali scopi delle strutture dei propri associati, e che, nel caso specifico, l'Azienda USL7 dispone dell'organizzazione necessaria per assicurare quanto richiesto;

**CONSIDERATO** inoltre che l'Assemblea SdS ha recepito con atto n. 21 del 17.12.2014 le disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell'art. 71 bis L.R. 40/2005 e smi, e che con atto dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 25.03.2015 ha approvato il cronoprogramma di attività per i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra;

**RICHIAMATI:**

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria -D.P.C.M. 14 febbraio 2001- che costituisce vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza – DPCM 29 Novembre 2001, in cui sono definite le quote di partecipazione per alcune prestazioni dell'Area di integrazione socio-sanitaria;

RICORDATA altresì la legge 8 novembre 2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);

PRESO ATTO dei vigenti piani nazionali e regionali sociali e sanitari;

**TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO**

La Società della Salute della Val di Chiana Senese (di seguito indicata come SdS), rappresentata dal Presidente, dott. Andrea Rossi, nato a Chianciano Terme il 29.06.1971,

**E**

L'Azienda USL 7 Toscana Sud Est (di seguito indicata come Azienda), rappresentata dal Direttore U.O.C. Coordinamento Attività Amministrativa del Sociale, dott. Mauro Merli, nato a Siena il 01.12.1952,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – FINALITA'**

1 - La presente convenzione ha come finalità:

- a) la gestione integrata e unitaria degli interventi sociali e socio-sanitari di competenza, partendo dal presupposto dell'unicità della persona e della necessità di presa in carico globale delle situazioni di disagio in ambito personale, familiare e contestuale socio-ambientale;

- b) l'unitarietà delle sedi fisiche di riferimento per il cittadino utente, tramite lo sviluppo in rete sul territorio di presidi attrezzati a rispondere alle richieste di presa in carico, superando la distinzione tra sociale e socio-sanitario;
- c) lo sviluppo di forme omogenee di intervento sociale professionale mirate alla salvaguardia della persona intesa come portatrice di diritti soggettivi alla permanenza in un contesto sociale aperto ed il più possibile autodeterminato;
- d) la realizzazione di standard di prestazioni omogenee per territorio e conformi alle leggi nazionali e regionali ed alle indicazioni programmatiche previste dalle normative vigenti;
- e) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;
- f) la gestione associata ed integrata delle attività e servizi di assistenza sociale e di integrazione socio-sanitaria, così come specificato al successivo art. 2;
- g) l'organizzazione dei servizi e lo svolgimento delle attività in modo da garantire i diritti del cittadino ed assicurare parità di risposte a parità di bisogni.

## **ART. 2 – ATTIVITA' E SERVIZI**

1 - L'Azienda, per quanto in premessa richiamato, si impegna ad organizzare ed erogare per conto della SdS in forma coordinata i servizi di seguito elencati:

- a) Segretariato sociale;
- b) Servizio Sociale professionale;
- c) Servizio per l'affidamento dei minori;
- d) Servizio per l'adozione nazionale e internazionale;
- e) Interventi di sostegno alla genitorialità;
- f) Funzioni ed interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- g) Incontri protetti;
- h) Servizio educativa domiciliare per minori;
- i) Assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- j) A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari;
- k) Aiuto alla persona;
- l) Inserimenti socio-terapeutici;
- m) Interventi di sostegno economico a minori o nuclei familiari con presenza di minori, con esclusione delle prestazioni a favore di adulti/anziani in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- n) Strutture semiresidenziali per disabili (Centri di Socializzazione di Gracciano e Chiusi);
- o) Servizio residenziale per minori (Comunità a Dimensione Familiare "Il Girotondo" di Chiusi);
- p) Inserimenti di minori in strutture residenziali e semiresidenziali;
- q) Attività di socializzazione per disabili;
- r) Altri servizi ed interventi previsti nei progetti inseriti nell'atto di programmazione di zona.

I servizi sopra elencati saranno gestiti secondo le norme stabilite dal Regolamento per l'accesso ai servizi di cui al successivo art. 5.

2 - In relazione alle attività le attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e alle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, come di seguito elencato:

- Attività riabilitativa socio sanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica sensoriale;
- Attività socio sanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie;
- prevenzione delle dipendenze ed attività riabilitativa socio sanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze psicotrope o da alcool;

- attività socio sanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza;
- attività socio sanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti;
- sistema di telesoccorso e di telecontrollo;

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra i servizi affidati in gestione e quelli di diretta competenza dell'Azienda.

L'Azienda si impegna alla organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi di cui al presente comma con il proprio personale, assicurando tutti i profili necessarie mediante le risorse del FSR iscritte a bilancio AUSL.

3 - Per quanto concerne eventuali richieste di valutazione professionale inerenti prestazioni e servizi non affidati alla SdS, da realizzarsi a cura di assistenti sociali, forme e modalità di collaborazione saranno preventivamente concordate con atto formale tra il responsabile di settore per il Comune interessato e il direttore della SdS.

### **ART. 3 –PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA**

1 - La programmazione delle attività e dei servizi di assistenza sociale affidati alla gestione della SdS è effettuata nell'ambito del Piano di Inclusione Zonale (PIZ) approvato dalla Assemblea della SdS, titolare ad individuare linee programmatiche, attività e servizi da realizzare, nonché le modalità di reperimento delle relative risorse finanziarie e la ripartizione degli oneri tra i Comuni della zona.

2 - L'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo precedente è affidata all'Azienda, che vi provvederà attraverso una collaborazione programmata ed operativa tra le strutture organizzative della Zona/Distretto Valdichiana ed il livello aziendale.

3 - Le funzioni di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari per la gestione di cui trattasi saranno svolte da ESTAV SUD-EST, così come previsto agli artt. 100 e seguenti della L.R.T. 40/2005.

4 - L'Azienda presenta annualmente all'Assemblea della SdS un consuntivo di attuazione della programmazione definita (PIZ), contenente sia un resoconto dei servizi resi, sia un resoconto di tipo economico-finanziario, secondo criteri di contabilità analitica. Tale resoconto sarà corredato da una relazione tecnica a cura della Direzione della Zona/Distretto in raccordo con quella Aziendale.

5 - La SdS svolge altresì la verifica sulle realizzazioni degli obiettivi e sul rispetto delle direttive di attuazione. Tale attività si concretizza in verifiche periodiche con l'Azienda, riguardanti il livello di attività, il raggiungimento degli obiettivi e l'andamento delle principali voci di bilancio.

6 - La SdS e l'Azienda concordano con specifici atti le modalità con le quali provvedere al soddisfacimento dei flussi informativi interni e verso le istanze superiori (istituzioni regionali e nazionali, e relativi istituti di ricerca e statistica), definendo le connesse responsabilità e i costi.

### **ART. 4 – ADEMPIMENTI DI BILANCIO, MODALITA' E TEMPI DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI**

1 - I finanziamenti assegnati dai Comuni alla SdS per la gestione dei servizi socio-assistenziali sono introitati e contabilizzati nella Parte Sociale del Bilancio dell'Azienda, dove sono anche addebitati i costi relativi all'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art.2.

2 - Stante quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla normativa regionale di settore, l'attribuzione all'Azienda delle risorse finanziarie avviene attraverso anticipazioni, nelle modalità di seguito indicate:

1.a rata: da liquidare entro il 30 aprile dell'anno di competenza, per un importo pari al 30% della somma annua prevista, calcolata in base alla quota capitaria definita in via previsionale il 31 ottobre dell'anno precedente e alla popolazione residente al 1° gennaio dell'anno corrente;

2.a rata: da liquidare entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, per un importo pari al residuo della somma annua prevista, calcolata in base alla quota capitaria ridefinita a seguito dell'ultima verifica dei conti.

3 - La quota dei costi generali amministrativi sostenuti dall'Azienda, nella misura determinata ogni anno in base ai costi di esercizio accertati e registrati nell'ultimo Bilancio di Esercizio approvato, è addebitata a carico del Bilancio di parte sociale.

4 - La SdS e l'Azienda concordano come di seguito le scadenze ordinarie per la definizione degli adempimenti relativi al bilancio di parte sociale.

Entro il 31 maggio, l'Assemblea della SdS:

- a) esamina il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) effettua una prima verifica del bilancio di previsione per l'anno in corso, e determina eventuali adeguamenti della quota capitaria.

Entro il 31 ottobre, l'Assemblea della SdS:

- c) effettua una verifica sull'andamento dei conti dell'anno corrente e ridefinisce -ove necessario- l'importo della relativa quota capitaria;
- d) elabora il bilancio di previsione per l'anno successivo, sulla base delle attività e dei servizi previsti dagli strumenti di piano e definisce in via previsionale la quota capitaria per l'anno successivo.

5 - L'Assemblea della SdS viene chiamata con la massima tempestività -anche al di fuori delle due scadenze sopra definite- a valutare eventi non previsti che nel corso dell'anno di gestione dovessero modificare sensibilmente l'entità dei costi e/o dei ricavi iscritti nel bilancio di previsione, per assumere decisioni in merito alle misure da adottare per assicurare l'equilibrio di bilancio.

## **ART. 5 – REGOLAMENTO UNITARIO**

1 - L'Azienda si impegna ad applicare il Regolamento unitario adottato dalla SdS per l'erogazione delle prestazioni e le relative disposizioni attuative annualmente aggiornate.

2 - Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di accesso ai servizi di cui alla presente convenzione da parte di cittadini residenti in Comuni non appartenenti alla SdS.

## **ART. 6 – STRUTTURE DIREZIONALI**

1 - La gestione delle attività e dei servizi di cui al precedente art. 2, la partecipazione all'attività di pianificazione di cui al P.I.Z., le verifiche sull'andamento delle attività, saranno garantiti dalla Giunta e dalla Direzione della SdS in raccordo costante con i livelli direzionali dell'Azienda. Presso il Distretto socio-sanitario sarà attivato ai sensi della L.R. n. 40/2005 l'Ufficio di Direzione zonale, con la presenza del Coordinatore Sociale di Zona/Distretto.

## **ART. 7 – PERSONALE**

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione l'Azienda si avvale, insieme al proprio personale del settore sociale, anche di personale dipendente dei Comuni, che gli stessi Enti, con propri atti, pongono alle dipendenze funzionali dell'Azienda. I relativi oneri stipendiali sono rimborsati ai Comuni da cui gli operatori dipendono e addebitati sulla parte Sociale del bilancio dell'Azienda.

2 - Il personale del profilo Assistente Sociale è coordinato, sotto il profilo professionale, dalla Unità Operativa Assistenza Sociale dell'Azienda USL Toscana Sud Est – Sede operativa di Siena - Zona Val di Chiana Senese.

## **ART. 8 – BENI**

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione l'Azienda si avvale delle attrezzature e delle strutture destinate ai servizi sociali, di proprietà sia dell'Azienda stessa che dei singoli Comuni associati.

2 - L'Azienda provvederà alla manutenzione ordinaria dei beni messi a disposizione dai Comuni, mediante utilizzo dei finanziamenti disponibili nel Bilancio Sociale.

3 - Agli interventi di manutenzione straordinaria provvedono gli Enti proprietari dei beni.

4 - L'assegnazione di ulteriori beni e la dismissione di quelli già in assegnazione è soggetta al previo parere vincolante della Conferenza zonale dei Sindaci.

5 - Si specifica comunque che l'Azienda è vincolata nella gestione del patrimonio dalle previsioni dettagliate contenute nella L.R.T. n. 40/2005.

## **ART. 9 – APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

1 - In relazione agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del D. Leg.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni si stabilisce quanto segue:

- I. Per quanto attiene i requisiti di igiene e sicurezza delle strutture edilizie:
  - a. gli interventi di adeguamento a norma di ogni struttura fanno carico all'amministrazione che detiene la proprietà della struttura medesima;
  - b. gli interventi di manutenzione ordinaria di ogni struttura fanno carico all'amministrazione che utilizza la struttura medesima.
  
- II. Per quanto attiene le funzioni inerenti la sicurezza del personale dipendente di uno dei Comuni che partecipano alla SdS e posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per l'erogazione dei servizi sociali:
  - a. la visita medica all'atto dell'assunzione e le visite periodiche sono effettuate a cura dell'Azienda. I relativi oneri sono posti a carico del datore di lavoro. Le cartelle cliniche dei dipendenti sono conservate presso l'Azienda;
  - b. le attività di informazione e formazione alla sicurezza sono svolte a cura dell'Azienda e posti a carico della parte sociale del Bilancio della medesima Azienda;
  - c. la fornitura al personale degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione necessari è assicurata dall'Azienda. I relativi oneri sono posti a carico della parte sociale del Bilancio della medesima Azienda;

- d. il soggetto preposto all'applicazione delle procedure di sicurezza è individuato, per ognuna delle proprie strutture, dall'Azienda fra i propri dipendenti o fra i dipendenti dei Comuni che operano presso la struttura medesima. I nominativi dei preposti all'applicazione delle procedure di sicurezza per le strutture ove operano dipendenti dei Comuni sono segnalati dall'Azienda ad ogni Ente interessato;
- e. la denuncia di eventuali infortuni occorsi al proprio personale è curata dall'Ente interessato, in quanto soggetto datore di lavoro, e a questo fanno carico i relativi oneri.

#### **ART. 11 – DURATA**

- 1 - La presente convenzione impegna i soggetti contraenti dal 01/04/ 2016 al 31/12/2016.
- 2 - Nel periodo di vigenza, i contraenti si impegnano ad effettuare verifiche circa l'attuazione della presente convenzione, anche per apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni.
- 3 - Le parti contraenti possono fare valere la volontà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di 60 giorni.
- 4 - La presente convenzione si intende rescissa in qualsiasi momento, qualora la normativa nazionale o regionale dovessero renderla inapplicabile o vietata.

#### **ART. 12 - REGISTRAZIONE**

- 1 - La presente convenzione sarà registrata in caso di controversia e il Foro adito sarà il tribunale di Siena. Le spese di registrazione e di bollo si intendono a carico del soggetto proponente.

Montepulciano,

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per LA SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VAL DI CHIANA SENESE  
Il Presidente  
( Dott. Andrea Rossi )**

---

**Per L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST  
Il Direttore U.O.C. Coordinamento Attività  
Amministrativa del Sociale  
( Dott. Mauro Merli )**

---